

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

**l'Università degli Studi di Pavia** (di seguito, per brevità, “Università”), con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, Codice Fiscale 80007270786, Partita IVA IT 00462870789, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Fabio Rugge, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2018

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| il WWF Oasi società unipersonale a responsabilità limitata (di seguito “WWF        |
| Oasi”), con sede a Roma, Via Po n. 25/C, C.F. e P. IVA 09515521004, iscritta al    |
| REA di Roma n. 1168717, in persona del Presidente del CDA e Legale                 |
| Rappresentante pro-tempore Antonio Canu                                            |
| (di seguito, congiuntamente, per brevità, “Parti” e ciascuna, singolarmente, anche |
| “Parte”)                                                                           |

Premesse:

- il WWF Italia è un'Associazione senza scopo di lucro che, nell'ambito dei propri scopi istitutivi, persegue la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente a fini di solidarietà sociale con l'obiettivo di fermare e far regredire il degrado del Pianeta attraverso la promozione di interventi mirati alla conservazione della natura e dei processi ecologici in tutto il mondo tramite il perseguimento della conservazione della diversità genetica delle specie e degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la riduzione degli impatti antropici;

- allo scopo di conseguire le proprie finalità istituzionali e gestire l'operatività delle varie iniziative promosse in merito, WWF Italia ha costituito la WWF Oasi;

- l'Università ha quale finalità istituzionale fondamentale la libera ricerca e la libera

formazione, che consegue tramite l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e lo svolgimento dell'attività didattica;

- l'Università, come previsto dal proprio statuto, può attuare forme di collaborazione con Università, istituzioni statali e sovranazionali, enti pubblici e privati, centri scientifici e culturali, nazionali e internazionali;

- l'Università, nell'ambito delle proprie strutture dipartimentali, conduce studi e ricerche in settori diversificati, in ambito umanistico e scientifico, che risultano suddivisi nelle seguenti macroaree:

1) SCIENZE E TECNOLOGIE, composta dalle aree di ateneo I) Scienze matematiche, informatiche e fisiche; II) Scienze chimiche e Scienze della terra; III) Scienze dell'ingegneria;

2) SCIENZE DELLA VITA, composta dalle aree di ateneo: IV) Scienze biologiche; V) Scienze mediche;

3) SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI, composta dalle aree di ateneo: VI) Scienze umanistiche; VII) Scienze giuridiche; VIII) Scienze economiche, statistiche, politiche e sociali;

- che è interesse delle Parti instaurare un rapporto di collaborazione per l'approfondimento di temi relativi a problematiche naturalistiche, alle relazioni tra l'uomo e l'ambiente, alla sostenibilità, alla cultura civica e, più in generale, allo sviluppo di una cittadinanza responsabile e culturalmente più preparata ad affrontare le grandi sfide del tempo presente, nonché realizzare iniziative di diffusione della conoscenza di tali materie verso i giovani, le scuole, le istituzioni, le imprese, il mondo dell'associazionismo e l'intera collettività.

Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le Parti, come sopra rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – Finalità**

Le Parti, tramite il presente accordo, intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato allo studio e all'approfondimento di temi negli ambiti indicati in premessa, nonché all'organizzazione di iniziative, progetti ed eventi di reciproco interesse.

Tali finalità saranno conseguite attraverso attività quali:

- la realizzazione di progetti sulle tematiche di comune interesse, quali l'ambiente naturale, la flora e la fauna, la salute umana ed animale, i cambiamenti climatici,..., considerando sia gli aspetti più strettamente scientifici, sia le ricadute nel contesto sociale;
- l'organizzazione di iniziative quali conferenze, convegni, seminari, gruppi di lavoro, eventi culturali e/o formativi, sulla base di un calendario concordato di comune intesa;
- la realizzazione di ricerche ed iniziative negli ambiti dell'economia e del diritto dell'ambiente;
- la realizzazione di laboratori didattici dedicati ad una conoscenza sperimentale di fossili, piante ed animali;
- la realizzazione di attività di coinvolgimento della cittadinanza anche nello studio attivo dell'ambiente;
- la realizzazione di corsi di aggiornamento e caffè scientifici per insegnanti;
- la realizzazione di laboratori di teatro sociale rivolti agli studenti e dedicati ai temi dell'ambiente e della cultura del paesaggio, insieme a percorsi di formazione finalizzati all'utilizzo dei linguaggi teatrali e performativi come strumento di promozione dei temi ambientali;

- la realizzazione di cineforum dedicati alla produzione filmica e documentaristica sul tema dell'ambiente e della cultura del paesaggio, insieme a incontri con registi e documentaristi che si dedicano ai tempi ambientali;
- la presentazione pubblica di progetti ed iniziative che le Parti sviluppano autonomamente purché coerenti con le finalità della presente convenzione;
- il coinvolgimento di studenti, dottorandi e specializzandi dell'Università per la preparazione di tesi e lo svolgimento di ricerche sui temi della presente collaborazione;
- la realizzazione di riunioni di lavoro di ricercatori nelle tematiche oggetto della presente convenzione;
- pubblicazioni scientifiche congiunte.

L'elenco è meramente esemplificativo e non esclude ulteriori attività coerenti con le finalità del presente accordo che le Parti vogliano effettuare per concretizzarne gli obiettivi. Tali attività potranno essere estese tramite scambio di lettera tra le Parti, ad integrazione del presente atto.

## **Art. 2 – Impegni delle Parti**

L'Università e il WWF Oasi, si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie al conseguimento degli obiettivi del presente accordo di collaborazione.

L'Università promuove la presente convenzione presso i propri Dipartimenti e le proprie strutture di ricerca, nonché presso i Collegi universitari, al fine di coinvolgerli in una progettualità condivisa.

Ogni iniziativa che le Parti intraprenderanno in sua esecuzione sarà disciplinata, volta per volta, in specifici contratti attuativi che saranno appositamente stipulati allo scopo di regolare i reciproci impegni, ivi compresi, se previsti, quelli economici.

L'Università, nell'ambito delle iniziative che saranno attuate presso lo spazio gestito da WWF Oasi, a Milano, in via Tommaso da Cazzaniga s.n.c., concorrerà alle spese gestionali complessive direttamente sostenute da WWF Oasi (segreteria organizzativa, reception, apertura/chiusura dello spazio, manutenzione e gestione, pulizie, riscaldamento/condizionamento, energia elettrica, acqua ed eventuali ulteriori utenze, eventuale acquisizione di attrezzature specifiche, etc.), sulla base di quanto sarà espressamente disciplinato in merito nei singoli accordi attuativi che le Parti stesse stipuleranno, previa acquisizione di specifica approvazione da parte dei rispettivi organi decisionali. Sarà possibile definire anche contratti attuativi di durata annuale o pluriennale (entro l'ambito di validità temporale della presente convenzione) che raccolgano l'insieme delle diverse attività che WWF Oasi e l'Università intendano realizzare nello spazio gestito da WWF Oasi, a Milano, in via Tommaso da Cazzaniga s.n.c.

Costituisce impegno reciproco delle Parti lo scambio di ogni dato o informazione utile per lo sviluppo dei programmi e delle attività di cui al presente accordo.

La presente collaborazione potrà essere pubblicizzata dalle Parti attraverso la stampa ed altri mezzi di comunicazione e potrà essere resa visibile anche nell'ambito della realizzazione degli eventi innanzi indicati.

Gli eventuali risultati scientifici che potranno essere conseguiti dalle Parti potranno essere oggetto di relazioni e comunque utilizzati dalle stesse nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, fatto salvo quanto diversamente disciplinato in merito nei contratti attuativi.

I diritti sui potenziali brevetti derivanti dall'attività di ricerca svolta in comune saranno definiti dalle Parti separatamente, in relazione all'apporto inventivo di ciascuna, fatto salvo quanto diversamente previsto in merito negli eventuali contratti

attuativi. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.

### **Art. 3 – Informazioni confidenziali**

Per quanto riguarda le informazioni confidenziali, e fatto salvo ogni eventuale specifico accordo che le Parti vorranno stipulare in materia o direttamente nei contratti attuativi, ciascuna Parte si impegna a segnalare all'altra Parte, di volta in volta, la riservatezza di tali informazioni e le precise responsabilità che impegnano i contraenti. Le informazioni di natura riservata dovranno essere trattate come tali dalle Parti per un periodo di 3 anni successivi alla scadenza contrattuale. Sono escluse da tale obbligo quelle informazioni che siano già note alle Parti, o siano di pubblico dominio, o siano trasmesse da terzi aventi diritto e senza obbligo di riservatezza.

Le Parti si rendono garanti che il personale destinato da ciascuna all'esecuzione del presente accordo mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà dall'altra Parte.

### **Art. 4 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro**

Le attività di cui al presente accordo saranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e gli eventuali adempimenti conseguenti saranno concordati tra le Parti in separato atto.

### **Art. 5 – Assicurazioni**

L'attività svolta dal personale di ciascuna Parte nell'ambito del presente accordo non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte. Tale personale manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore.

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale per infortuni e responsabilità civile, valevole anche per le attività svolte dallo stesso presso le sedi dell'altra Parte. Tale personale sarà autorizzato ad utilizzare le attrezzature esistenti presso la Parte ospitante dal responsabile delle attività convenzionalmente previsto, indicato dalla stessa, e sarà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi durante la permanenza presso la Parte ospitante.

#### **Art. 6 – Responsabili dell'accordo**

I Responsabili scientifici dell'accordo individuati dalle Parti sono:

- per l'Università, il Prof. Giampaolo Azzoni;
- per il WWF Oasi, il Presidente Antonio Canu.

I Responsabili scientifici hanno funzioni propositive verso le Parti circa le modalità di sviluppo delle iniziative da intraprendere per la realizzazione degli obiettivi della presente collaborazione.

#### **Art. 7 – Durata**

Il presente accordo decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e scadrà decorsi 3 anni. Esso potrà essere prorogato o rinnovato dalle Parti, con scambio di lettera, previa specifica approvazione dei competenti organi di governo di ciascuna.

#### **Art. 8 – Recesso**

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o di PEC con un preavviso di tre mesi.

Restano salvi gli accordi attuativi già stipulati.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi alla presente accordo, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/2003 – Codice in

materia di trattamento dei dati personali – e del Regolamento UE n. 679/2016.

Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

#### **Art. 12 – Oneri fiscali**

Il presente accordo è sottoposto a sottoscrizione digitale su un unico originale elettronico che sarà sottoposto a bollatura, ai sensi dell’art. 2, allegato A, tariffa parte prima, del DPR 642/72, a cura dell’Università, che assolverà l’imposta in modalità virtuale, in forza di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 22.11.2001.

La registrazione dell’accordo, ai sensi dell’art. 5, punto 4, tariffa parte prima, del D.P.R. n. 131/86, avverrà, in misura fissa, a cura e spese dell’Università.

#### **Art. 13 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente accordo che non possa essere composta amichevolmente, sarà competente il Foro di Milano, in via esclusiva.

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>6 dicembre 2018</b>                   | <b>14 novembre 2018</b>                   |
| Roma, data della sottoscrizione digitale | Pavia, data della sottoscrizione digitale |

WWF OASI suarl

Università degli Studi di Pavia

Il Presidentedel CDA

Il Rettore

(Antonio Canu)

(Prof. Fabio Rugge)

[atto sottoscritto digitalmente]